

eliminato all'atto della selezione per titoli i motivi di tale decisione. Questo requisito di motivazione deve tuttavia essere valutato in funzione dei diversi livelli e tipi di concorso e, più particolarmente, nel numero dei candidati che partecipano a ciascuno di essi. Per i concorsi per i quali le candidature sono più numerose, la motivazione dell'eliminazione non deve essere così ampia da appesantire in modo intollerabile le operazioni delle Commissioni giudicatrici ed i lavori dell'amministrazione del personale.

Al fine di tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trova

una commissione giudicatrice di un concorso cui partecipano un gran numero di candidati, si può ammettere che essa invii in un primo tempo al candidato solo informazioni sui criteri e sui risultati della selezione e fornisca chiarimenti individuali solo in un secondo tempo ed ai candidati che lo chiedano espressamente, a condizione tuttavia che tali indicazioni individuali siano fornite prima della scadenza del termine di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, onde consentire agli interessati di esercitare, se lo ritengono utile, i loro diritti.

Nella causa 195/80,

BERNARD MICHEL, dipendente della Commissione delle Comunità europee residente a Bruxelles, 95/45, boulevard Mettewis, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, studio ivi, 18A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. F. Pasetti Bombardella, in qualità di agente, Kirchberg, Lussemburgo, assistito dall'avv. A. Bonn, del foro di Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione di esclusione dalle prove di un concorso generale,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori; A. Touffait, presidente di Sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;  
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

#### I — Gli antifatti

1. Il Parlamento europeo, convenuto, pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 giugno 1979 (n. C 141, pag. 10) il bando di concorso n. PE/21/A relativo ad un «concorso generale per titoli ed esami per costituire una riserva di amministratori di lingua francese e di amministratori di lingua olandese la cui carriera si articola sui gradi 7 e 6 della categoria A». In base al bando, questo concorso aveva lo scopo «di coprire i posti vacanti nei vari servizi dell'istituzione e di costituire un elenco di riserva per la copertura dei posti che — nella carriera sopra indicata — possano

rendersi disponibili o essere creati, e che non possano essere attribuiti mediante promozione, trasferimento all'interno dell'istituzione, concorso interno o trasferimento da un'altra istituzione delle Comunità europee».

Al capitolo III del bando, la natura del concorso ed i requisiti per l'ammissione erano precisati nel modo seguente:

«Il concorso è per titoli ed esami.

Possono parteciparvi i candidati che dimostrino di essere in possesso dei requisiti sotto indicati e la cui candidatura venga accolta dalla commissione giudicatrice. Solo i candidati formalmente convocati verranno ammessi alle prove».

Si richiedevano un ciclo di studi universitari completo, attestato da un diploma in determinate materie, tra cui le scienze economiche, nonché:

«eventualmente un'esperienza professionale, nei settori sopra citati, che garantisca un livello e una qualificazione equivalenti».

Il capitolo IV, «selezione per titoli», era formulato nel modo seguente:

«Punteggio: da 0 a 40.

La commissione giudicatrice, stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, procederà all'esame dei titoli in possesso di ciascun candidato.

Per essere ammesso alle prove, ciascun candidato dovrà ottenere almeno  $\frac{6}{10}$  del punteggio previsto».

2. Al 23 luglio 1979, data di scadenza per la presentazione delle candidature, erano state presentate 2 140 domande, tra cui quella del ricorrente, il sig. Bernard Michel.

Il ricorrente è, dal 1975, dipendente della Commissione delle Comunità europee, dove occupava, all'inizio, un posto di assistente aggiunto di grado B 4 presso la direzione generale «Trasporti». Con decisione 14 settembre 1979, egli veniva promosso assistente con inquadramento nel grado B 3, e lavora attualmente presso la direzione «Personale», divisione «diritti individuali e privilegi» della Commissione. Prima di entrare in servizio presso la Commissione, il ricorrente aveva lavorato nel settore privato per 9 anni, e in particolare era stato per 6 anni

assistente all'ufficio «esportazione» di una grande impresa farmaceutica.

Oltre a svolgere la sua attività lavorativa, il ricorrente aveva seguito dei corsi presso l'«Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans» di Bruxelles conseguendo i diplomi «licence en sciences commerciales et consulaires» e di «agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales». Nel suo atto di candidatura era dichiarato inoltre che egli aveva seguito dei corsi presso l'«Institut d'études européennes (ULB)», senza tuttavia conseguire un diploma. Inoltre il ricorrente faceva menzione, nello stesso atto di due lavori da lui pubblicati, tra cui la sua tesi di laurea, nonché, nella rubrica «attività sociali», di attività pedagogiche in quanto incaricato di corsi serali presso un istituto superiore di scienze economiche.

3. La commissione giudicatrice del Parlamento europeo includeva il ricorrente nell'elenco dei 1 740 candidati che possedevano i requisiti per l'ammissione al concorso.

Essa effettuava quindi la selezione per titoli. Dalla relazione motivata della commissione giudicatrice sullo svolgimento dei suoi lavori, che il Parlamento ha presentato in allegato al controricorso, risulta che essa aveva stabilito il criterio generale di ammettere alle prove solo i candidati che potevano dimostrare «un brillante curriculum universitario con in più un minimo di specializzazione o di attività o di esperienza professionale», ed aveva preso in considerazione, a tal riguardo, il diploma universitario di base per il quale poteva essere attribuito, a seconda della sua origine e della votazione ottenute, un massimo di 22 punti, gli ulteriori diplomi universitari (da 1 a 3

punti), corsi di specializzazione postuniversitari, tirocini, esperienze analoghe di orientamento europeo, l'inclusione nell'elenco degli idonei in concorsi di categoria A banditi dalle Comunità (da 1 a 3 punti), nonché l'esperienza professionale (da 1 a 12 punti). Per quanto riguarda quest'ultimo elemento, la relazione della commissione precisa che esso era valutato in base ai seguenti criteri:

«— esperienza di livello superiore (amministratore-redattore) nel settore pubblico o privato, esperienza analogo o insegnamento esclusivamente universitario (nella Comunità a partire dal grado B 1 e tutti i gradi L/A);

— esperienza in un settore che sia in relazione con il campo di attività dell'istituzione.

I voti sono attribuiti in ragione di due punti all'anno per i primi due anni, e di un punto per ogni anno ulteriore, fino al massimo di 12 punti.

Non è consentito il cumulo con l'esperienza professionale eventualmente necessaria per supplire alla mancanza di titolo di studio ai fini dell'ammissione al concorso».

Nell'effettuare questa valutazione, la commissione giudicatrice attribuiva al ricorrente 22 punti per i suoi diplomi universitari di base, ma nessun punto in base agli altri criteri. Non avendo raggiunto il minimo di 24 punti, il ricorrente veniva incluso dalla commissione tra i 1 455 candidati non ammessi alle prove.

Le prove del concorso si svolgevano il 7 marzo 1980.

4. Il ricorrente veniva informato della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo alle prove con una lettera del presidente della stessa, datata 21 febbraio 1980, così formulata:

«Facendo seguito al Suo atto di candidatura, La informo che la commissione giudicatrice che ho l'onore di presiedere ha deciso di ammetterLa a partecipare al concorso generale suddetto. Essa ha quindi proceduto alla valutazione dei Suoi titoli in base ai documenti giustificativi che Lei ci ha cortesemente forniti, in conformità a quanto disposto al punto IV del bando di concorso.

Tale selezione per titoli tiene conto dei diplomi universitari conseguiti, della loro natura, del loro livello, delle esperienze di formazione postuniversitaria, nonché di un'adeguata esperienza professionale acquisita dai candidati. In seguito a tale valutazione, la Sua candidatura non ha raggiunto i sei decimi dei punti (24 su 40) stabiliti dal bando di concorso. Per tale motivo, la commissione ha dovuto decidere di non ammetterLa alla fase successiva del concorso, cioè a quella delle prove».

Si trattava di una lettera stereotipa identica a quella inviata a tutti i candidati non ammessi alle prove. Essa recava il seguente post scriptum:

«La commissione giudicatrice risponderà a qualsiasi richiesta di ulteriori chiarimenti su quanto sopra esposto».

Il 4 marzo 1980, il ricorrente, riferendosi a questa lettera, chiedeva alla commissione giudicatrice di comunicargli i criteri in base ai quali essa aveva valutato i

titoli dei candidati e il punteggio che egli aveva personalmente conseguito in base a ciascuno di tali criteri.

Il lunedì 2 giugno 1980, il ricorrente consegnava ad un ufficio postale di Bruxelles una lettera raccomandata, indirizzata al presidente del Parlamento europeo, con la quale inoltrava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro il rifiuto di ammetterlo alle prove del concorso di cui trattasi. In questa lettera, il ricorrente dichiarava di aver avuto conoscenza della lettera 21 febbraio 1980 della commissione giudicatrice solo il 3 marzo 1980. La lettera 2 giugno 1980 veniva protocollata dal servizio postale del Parlamento il 4 giugno 1980.

Il ricorrente non riceveva nessuna risposta a questo reclamo.

Con una lettera in data 9 giugno 1980, la commissione giudicatrice rispondeva alla lettera 4 marzo 1980 del ricorrente nei termini seguenti:

«La preghiamo di scusare il ritardo con cui si risponde alla Sua lettera del 4 marzo u.s., dovuto ad un sovraccarico di lavoro a cui la commissione giudicatrice è stata costretta a far fronte.

Il motivo della Sua esclusione dalla fase delle prove risiede nell'insufficienza dell'esperienza professionale da Lei dichiarata nel Suo atto di candidatura.

Essendo tenuto a rispettare il segreto delle decisioni della commissione, non posso darLe ulteriori informazioni».

142 candidati non ammessi alle prove scritte avevano richiesto ulteriori informazioni, e ottenevano, allo stesso modo del ricorrente, una risposta stereotipa senza indicazioni di riferimenti individuali.

## II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

Con atto depositato il 6 ottobre 1980, il ricorrente ha presentato un ricorso contro il Parlamento europeo.

Nell'istanza introduttiva egli conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ingiustificato il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo e pertanto annullarlo;
- dichiarare che la sua candidatura per le prove del concorso PE/21/A è stata ingiustamente respinta, e pertanto dichiarare che egli possiede i requisiti per l'ammissione alle prove di detto concorso;
- dichiarare che sussiste un illecito di cui è responsabile il Parlamento e conseguentemente assegnare al ricorrente un risarcimento di 50 000 BFR per il danno morale e di 40 000 BFR per il danno materiale, cioè in totale 90 000 BFR, con gli interessi del 6 % all'anno a decorrere dalla data del presente ricorso fino al pagamento;
- condannare il Parlamento a tutte le spese di causa.

Nella replica, depositata il 14 gennaio 1981, il ricorrente chiede inoltre:

- l'annullamento dell'intero concorso PE/21/A, nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti.

Il Parlamento conclude che la Corte voglia

- dichiarare il ricorso irricevibile o quanto meno infondato;
- dichiarare irricevibili o quanto meno infondate, le nuove conclusioni del ricorrente presentate nella replica.

La Corte (Terza Sezione) su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

### III — I mezzi e gli argomenti delle parti

#### 1. Sulla ricevibilità

##### a) Mancato rispetto del termine di reclamo

Secondo il *Parlamento*, il reclamo precontenzioso non è stato inoltrato nei termini stabiliti dallo Statuto. Dati i metodi di lavoro assolutamente uniformi del suo servizio «posta», è certo che le poste lussemburghesi hanno ricevuto la lettera 21 febbraio 1980 nello stesso giorno, e si può supporre che essa sia stata consegnata all'indirizzo del ricorrente in Bruxelles il lunedì 25 febbraio 1980. Anche ammettendo che il termine sia decorso dal giorno in cui il ricorrente ha dichiarato di aver avuto conoscenza della decisione della commissione giudicatrice, cioè il 3 marzo 1980, il reclamo è ugualmente fuori termine perché è pervenuto al Parlamento il 4 giugno 1980.

Il *ricorrente*, nella replica, ha affermato di aver ricevuto la lettera 21 febbraio 1980 solo il 3 marzo 1980. Un tale ritardo nella consegna delle lettera si può facilmente spiegare con un disagio postale. Per evitare tali irregolarità, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto co-

municare la sua decisione con lettera raccomandata. Per quanto riguarda la data della presentazione del reclamo, il ricorrente fa presente che, essendo stata la sua lettera 2 giugno 1980 inviata sotto forma di raccomandata, solo la data di consegna apposta dal servizio pubblico va presa in considerazione. Il ricorrente sostiene inoltre che il sabato 31 maggio e la domenica 1° giugno gli uffici postali belgi non accettavano raccomandate e che l'art. 80, n. 2, del regolamento di procedura gli consentiva pertanto di consegnare la sua lettera lunedì 2 giugno.

Il *Parlamento*, nella controreplica, assume che incompie al ricorrente quanto meno di indicare il motivo apparente dell'asseritivamente tardiva ricezione della lettera 21 febbraio 1980. Il fatto che il 31 maggio ed il 1° giugno coincidano col fine settimana è irrilevante. L'art. 80, n. 2, del regolamento di procedura non può applicarsi poiché riguarda l'ipotesi del termine che scada di domenica o in un giorno festivo legale.

##### b) Mancanza di interesse a ricorrere

Secondo il *Parlamento*, al ricorrente fa difetto l'interesse ad agire, avendo egli ricevuto nel frattempo la motivazione della decisione di esclusione dalle prove di cui lamentava la mancanza. Inoltre, le prove si sono già svolte. Si tratta dunque per il ricorrente di far dichiarare dal giudice un diritto puramente teorico.

Il *ricorrente* sostiene che, in qualsiasi concorso, i candidati che abbiano già partecipato ad un concorso della stessa categoria hanno un vantaggio che può

essere naturale e decisivo. A suo avviso, il dipendente che aspiri ad un avanzamento ha tutto l'interesse a sapere perché è stato escluso da un concorso precedente. Il ricorrente assume di aver diritto a che si dichiari che il suo fascicolo di candidatura non è stato esaminato obiettivamente e che egli avrebbe dovuto ricevere il numero di punti necessario per essere ammesso alle prove.

c) Divieto di dedurre mezzi nuovi

Relativamente alla domanda — formulata dal ricorrente nella replica — volta all'annullamento dell'intero concorso, il *ricorrente* sostiene di aver compreso in tutta la loro ampiezza gli errori commessi solo attraverso il controricorso ed i verbali della commissione giudicatrice, aggiungendo che la Corte deve pertanto pronunziarsi anche d'ufficio e in assenza di conclusioni in tal senso.

Il *Parlamento*, nella controreplica, sostiene che queste nuove conclusioni sono irricevibili, poiché il controricorso non contiene alcun elemento di fatto o di diritto che giustifichi la deduzione di mezzi nuovi da parte del ricorrente. Quest'ultimo può ancor meno essere autorizzato a modificare la sua domanda.

2. *Nel merito*

a) Mancanza di motivazione della decisione della commissione giudicatrice

Il *ricorrente*, nell'atto introduttivo, sostiene che, in conformità alla giurispru-

denza della Corte, e in particolare alla sentenza 20 febbraio 1980 (causa 89/79, Bonu c/ Consiglio, Racc. pag. 553), la decisione della commissione giudicatrice manca della motivazione necessaria perché avrebbe dovuto spiegare, almeno sommariamente, al candidato eliminato in base a quali criteri la commissione era pervenuta a tale risultato. La segretezza delle decisioni della commissione non gli poteva essere opposta allorché egli ha chiesto di conoscere i criteri obiettivi di valutazione da essa seguiti.

Il *Parlamento* sostiene, nel controricorso, che la decisione negativa della commissione giudicatrice era motivata, poiché la lettera 21 febbraio 1980 non comunicava solo il risultato della selezione, ma anche il modo con cui questa era stata effettuata. Questa motivazione è sufficiente, perché è stata completata dalla lettera 9 giugno 1980, motivazione supplementare già annunciata nella prima lettera. Le due lettere, del 21 febbraio e del 9 giugno, devono essere considerate insieme. La lettera del 21 febbraio ha indicato sommariamente i criteri di base; la lettera del 9 giugno ha aggiunto che i titoli del ricorrente erano stati giudicati insufficienti sotto l'aspetto dell'esperienza professionale. La richiesta del ricorrente di conoscere i risultati che egli aveva ottenuto in base a ciascun criterio va oltre i principi stabiliti dalla giurisprudenza. Il gran numero di candidati ha costretto la commissione giudicatrice ad organizzare i suoi lavori in modo da poterli svolgere adeguatamente, e l'informazione individuale di ogni candidato eliminato avrebbe costituito un onere eccessivo.

Il *ricorrente*, nella replica, sostiene che la decisione della commissione giudicatrice doveva essere comunicata e motivata senza ritardo in forza dell'art. 25 dello Statuto. È chiaro che la commissione ha omesso di farlo al fine di evitare ricorsi.

Le ulteriori informazioni sono state fornite solo dopo che si erano svolte le prove scritte. La motivazione della decisione della commissione è stata fornita con una lettera stereotipa per tutti i candidati non ammessi. Ciò non costituisce una motivazione individuale e non fornisce alcuna informazione ai candidati sul motivo preciso della loro eliminazione. Il riferimento alla segretezza delle deliberazioni della commissione è servito solo a nascondere questa assenza di motivazione.

b) Valutazione erronea dei titoli da parte della commissione giudicatrice

Il *ricorrente*, nell'atto introduttivo, sostiene che la commissione giudicatrice non aveva il diritto, in base al bando di concorso di occuparsi dell'esperienza professionale dei candidati che fossero in possesso del diploma richiesto. I requisiti relativi al titolo di studio ed all'esperienza professionale non sono cumulativi. Dato che il limite d'età era fissato in 33 anni, non si vede come un candidato potesse avere un'esperienza professionale che lo mettesse al livello di un laureato.

Il *Parlamento*, nel controricorso, deduce che questo ragionamento del ricorrente si basa su una confusione tra le diverse fasi del concorso. Mentre nella fase dell'ammissione al concorso non si esige nessuna esperienza professionale da un candidato in possesso dei diplomi richiesti, la commissione giudicatrice può, nella fase della selezione per titoli, valutare, tra l'altro, l'esperienza professionale dei candidati in base ai criteri che essa stessa ha stabilito.

Il *ricorrente*, nella replica, sostiene che la commissione giudicatrice non ha applicato correttamente i criteri da essa stessa fissati.

Essa doveva attribuirgli almeno un punto per gli studi postuniversitari e sei punti per l'esperienza professionale; egli avrebbe così raggiunto in totale 28 punti, allorché solo 24 punti erano necessari per l'ammissione alle prove. La commissione, in particolare, non ha correttamente valutato il livello della sua esperienza professionale e la correlazione di questa con l'attività dell'istituzione. Essa non ha tenuto conto del fatto che le funzioni svolte dal ricorrente, come laureato, nel suo grado della categoria B presso la Commissione erano quelle di un laureato.

La commissione giudicatrice ha applicato questi criteri in modo discriminatorio, perché ha ammesso alle prove un altro candidato, il sig. Neijman, il quale possiede gli stessi diplomi e un'esperienza nel settore privato meno lunga e di livello inferiore. Al fine di provarlo, il ricorrente chiede che venga ordinata la produzione del suo fascicolo di candidatura e di quello del candidato Neijman. Il ricorrente aggiunge di aver ignorato questi fatti al momento della presentazione del ricorso.

Il criterio applicato dalla commissione relativamente all'esperienza professionale si risolve peraltro nell'escludere automaticamente dalle prove tutti i candidati privi di preparazione universitaria, ma aventi un'esperienza professionale equivalente, il che è in contraddizione con la loro ammissione al concorso stabilita dal bando.



In generale, la commissione giudicatrice ha svolto i suoi lavori in modo superficiale e troppo rapido ed ha commesso grossolani errori materiali; l'esame delle candidature è stato fatto disordinatamente e in base a criteri sbagliati e l'atto di candidatura del ricorrente non è stato esaminato obiettivamente.

Il *Parlamento*, nella controreplica, fa presente che la valutazione dei titoli del ricorrente in base ai diversi criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice, in particolare per quel che concerne l'esperienza professionale, rientra nel potere discrezionale di tale organo. Quest'ultimo ha preso visione dei titoli presentati e li ha valutati in funzione delle esigenze del concorso. Il ricorrente non aveva diritto ad altri punti oltre a quelli che gli sono stati attribuiti.

Nulla permette di ritenere che la commissione non abbia agito con l'obiettività e l'impossibilità necessarie per valutare le centinaia di candidature presentate. Il Parlamento respinge le insinuazioni del ricorrente circa i lavori della commissione. Si tratta del resto di mezzi nuovi formulati tardivamente.

Per quanto riguarda il nuovo mezzo relativo all'asserita discriminazione, sulla cui ricevibilità il ricorrente stesso ha dei dubbi, esso non può concernere che la valutazione dei titoli rientrante nella competenza della commissione. L'istruzione della causa è completa per quanto concerne l'atto di candidatura del ricorrente ed i documenti ad esso allegati, nonché i punti da lui ottenuti, essendo stati versati al fascicolo i relativi documenti. La domanda intesa alla produzione del fascicolo di una persona estranea alla controversia è irricevibile.

c) Vizio che inficia l'intero concorso

Il *ricorrente*, nella replica, sostiene che il Parlamento ha dichiarato, nel controricorso, che lo scopo del concorso era la costituzione di «una semplice riserva di assunzione». Riferendosi al bando, in base al quale il concorso aveva anche il fine di coprire i posti vacanti nei vari servizi dell'istituzione, il ricorrente assume che il Parlamento ha indotto numerose persone a presentare la loro candidatura mediante promesse irrealizzabili, ingannevoli e fallaci per coloro che erano alla ricerca di un impiego immediato. Ciò giustifica l'annullamento, anche d'ufficio, dell'intero concorso generale. Solo il controricorso ha fatto capire al ricorrente l'ampiezza degli errori commessi, che giustifica tale domanda.

Il *Parlamento*, nella controreplica, fa riferimento alla lettera del bando di concorso e sottolinea che, nel caso di un concorso per la costituzione di una riserva di assunzione, si attinge dall'elenco di riserva quando dei posti si rendono vacanti. Tutte le deduzioni del ricorrente in tale contesto costituiscono solo illazioni ed insinuazioni inammissibili.

d) Danno subito dal ricorrente

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* sostiene che, anche se l'annullamento dell'intero concorso fosse considerato una sanzione eccessiva per l'irregolarità commessa, egli ha in ogni caso subito un grave danno sia morale che materiale.

Egli valuta tale danno in 50 000 BFR come minimo. Il danno materiale non è solo ipotetico, perché, data la rarità dei concorsi generali di categoria A, l'occasione perduta costituisce un grave svantaggio per la sua carriera, che egli valuta, con ogni riserva, in 40 000 BFR.

Il *Parlamento*, nel controricorso, obietta che, anche supponendo che il ricorso venisse accolto in via di principio, il ricorrente otterrebbe intera soddisfazione con l'annullamento della decisione di rigetto censurato. La sua domanda di risarcimento non è comunque fondata, giacché il concorso aveva lo scopo di costituire una riserva di assunzione.

Nella replica, il *ricorrente* fa presente che egli poteva legittimamente contare su un posto vacante. Il danno morale subito può essere cancellato non già col semplice annullamento del rigetto della sua candidatura, ma solo con l'annullamento dell'intero concorso. La valutazione del danno materiale in 40 000 BFR è modesto, tenuto conto delle possibilità che il ricorrente avrebbe avuto e del fatto che la differenza tra lo stipendio di un dipendente di grado B 3 e quello di un dipendente di grado A 7 è di 5 218 BFR al mese.

#### IV — La fase orale

All'udienza del 25 giugno 1981, il ricorrente, rappresentato dall'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e il Parlamento europeo, rappresentato dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 settembre 1981.

Con memoria depositata il 12 ottobre 1981, il ricorrente ha chiesto che venissero disposti provvedimenti istruttori o la riapertura della fase orale. A sostegno di tale domanda, il ricorrente ha fatto presente di aver constatato, a seguito di ricerche presso l'amministrazione postale di Lussemburgo, che la sua lettera raccomandata di reclamo era stata ricevuta da un impiegato del servizio postale del Parlamento il 3 giugno 1980. Il ricorrente ha prodotto al riguardo una ricevuta di raccomandata rilasciata dall'amministrazione postale di Lussemburgo il 3 giugno 1980.

A proposito di tale domanda, il Parlamento ha dichiarato che la lettera del ricorrente, indirizzata al presidente del Parlamento, era stata trasmessa dal servizio postale dell'istituzione, in conformità alle istruzioni ricevute, direttamente al gabinetto del presidente. Qui era stata aperta e quindi rinviata al servizio postale per la registrazione. Sembra che, eccezionalmente, tale procedura abbia avuto il risultato che la lettera è stata protocollata dal servizio postale il giorno successivo a quello in cui era effettivamente pervenuta. Il Parlamento ha espresso il suo rammarico per il fatto che tale prassi interna, intesa a trasmettere direttamente al gabinetto del presidente la posta a lui indirizzata, abbia potuto dar luogo ad informazioni inesatte nel corso di un procedimento giudiziario.

In forza dell'art. 61 del regolamento di procedura, la Corte (Terza Sezione), sentito l'avvocato generale, ha disposto la riapertura della fase orale su tale punto.

All'udienza del 12 novembre 1981, il ricorrente, rappresentato dall'avv. Victor Biel e il Parlamento europeo, rappresentato dall'avv. Alex Bonn, hanno svolto osservazioni orali circa la data effettiva

in cui il reclamo è pervenuto al Parlamento.

L'avvocato generale ha presentato conclusioni supplementari nella stessa udienza.

## In diritto

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1980, il sig. Bernhard Michel ha presentato un ricorso contro il Parlamento europeo mirante sia all'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso PE/21/A non l'ha ammesso alle prove di tale concorso nonché all'annullamento dell'intero concorso, sia alla condanna del Parlamento al risarcimento del danno morale e materiale derivantegli dall'esclusione dalle prove del concorso.
- 2 Si tratta di un concorso generale per titoli ed esami bandito per costituire un elenco di riserva ai fini dell'assunzione di amministratori di lingua francese e di lingua olandese di grado A 7 e A 6. Il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 giugno 1979, richiedeva un diploma universitario o, eventualmente, un'esperienza professionale che garantisse un livello o una qualificazione equivalenti, e stabiliva che sarebbero stati ammessi alle prove solo i candidati che avessero ottenuto il numero di punti necessari all'atto della valutazione dei titoli, alla quale la commissione giudicatrice doveva procedere dopo aver fissato i criteri di tale selezione.
- 3 Il ricorrente faceva domanda per partecipare a questo concorso, al quale si presentavano in totale 2.140 candidati. Dal suo fascicolo di candidatura risultava che egli era dal 1975 dipendente di categoria B della Commissione delle Comunità europee, dopo aver lavorato 9 anni nel settore privato, che era in possesso di una «licence en sciences commerciales et consulaires» e del titolo di «agrégé de l'enseignement supérieur pour les sciences commerciales», con-

seguiti nel 1977 presso l'«Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans» di Bruxelles, e che aveva seguito dal 1978 al 1979 dei corsi presso l'«Institut d'études européennes» di Bruxelles.

- 4 Pur possedendo i requisiti per l'ammissione al concorso, il ricorrente — al pari di 1 455 candidati sui 1 740 che possedevano tali requisiti — veniva tuttavia escluso dalle prove all'atto della selezione per titoli, in quanto la commissione giudicatrice non gli aveva attribuito il punteggio prescritto. Egli veniva informato di questa decisione con lettera del presidente della commissione giudicatrice, datata 21 febbraio 1980. Si trattava di una lettera stereotipa redatta in termini indentici per tutti i candidati non ammessi alle prove.
- 5 Con lettera raccomandata 2 giugno 1980, registrata presso il servizio postale del Parlamento il 4 giugno 1980, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro il rifiuto di ammetterlo alle prove del concorso di cui trattasi. Non avendo ricevuto risposta a tale reclamo, il ricorrente ha inoltrato il presente ricorso.

#### Sulla ricevibilità

- 6 Il Parlamento ha innanzitutto sollevato un'eccezione di irricevibilità, deducendo il mancato rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
- 7 Trattandosi di una decisione della commissione giudicatrice di un concorso, la presentazione di un reclamo prima del ricorso non era necessaria, nella fattispecie, ai fini della ricevibilità di quest'ultimo. Tuttavia, poiché il ricorrente si è avvalso della facoltà, contemplata dall'art. 90 dello Statuto, di rivolgersi innanzitutto all'autorità che ha il potere di nomina, il ricorso è ricevibile, in conformità all'art. 91, nn. 2 e 3, dello Statuto, a condizione che il reclamo rivolto all'autorità che ha il potere di nomina sia stato presentato nel termine di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto. Tale termine di tre mesi decorre

dal giorno della notifica della decisione al destinatario e, comunque, al più tardi, dal giorno in cui l'interessato ne ha preso conoscenza, se si tratta di un provvedimento di carattere individuale.

- 8 Bisogna far menzione del fatto che non è certa la data in cui la lettera non raccomandata 21 febbraio 1980 del presidente della commissione giudicatrice è pervenuta al domicilio del ricorrente in Bruxelles. Nella lettera di reclamo 2 giugno 1980 il ricorrente ha tuttavia dichiarato di averla ricevuta il 3 marzo 1980. È assodato che la lettera di reclamo, impostata a Bruxelles in plico raccomandato il 2 giugno 1980, è stata consegnata al servizio postale del Parlamento il 3 giugno 1980, benché sia stata protocollata solo il 4 giugno 1980.
- 9 Il Parlamento sostiene che il termine per presentare reclamo è iniziato a decorrere al più tardi il lunedì 25 febbraio 1980, perché si può supporre che la lettera 21 febbraio 1980 del presidente della commissione giudicatrice, impostata a Lussemburgo nello stesso giorno, sia stata consegnata al domicilio del ricorrente in Bruxelles al più tardi il lunedì seguente, cioè il 25 febbraio 1980, non avendo egli indicato il motivo del ritardo con cui detta lettera gli sarebbe pervenuta.
- 10 Il ricorrente dichiara, per contro, di aver ricevuto la lettera 21 febbraio 1980 solo il 3 marzo 1980, data in cui, conseguentemente, avrebbe cominciato a decorrere il termine per il reclamo.
- 11 Il Parlamento, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova che consenta di stabilire che la lettera 21 febbraio 1980 è pervenuta al ricorrente anteriormente alla data in cui questi sostiene di averla ricevuta e di averne preso conoscenza. Non incombe al destinatario di una lettera non raccomandata accertare i motivi dell'eventuale ritardo nella consegna.
- 12 Risulta, conseguentemente, che il termine di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, ha cominciato a decorrere il 3 marzo 1980 e che il reclamo doveva essere presentato entro il 3 giugno 1980.
- 13 Il reclamo è pervenuto al Parlamento il 3 giugno 1980. Esso è stato dunque presentato prima della scadenza del termine.

- 14 Ne consegue che l'eccezione relativa all'inosservanza dei termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto è infondata.
- 15 Al fine di contestare la ricevibilità del ricorso, il Parlamento sostiene inoltre che il ricorrente non ha interesse ad agire perché le prove del concorso si sono già svolte.
- 16 Ora, in caso di annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice ha escluso il ricorrente dalle prove, toccherà al Parlamento, in conformità all'art. 176 del Trattato CEE, adottare i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza comporta. Non si può dunque contestare l'interesse ad agire del ricorrente.
- 17 Da tutte queste considerazioni deriva che il ricorso è ricevibile.

### Nel merito

- 18 Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo alle prove del concorso è nulla per violazione di forme sostanziali e cioè per mancanza di motivazione sufficiente.
- 19 A tal riguardo, va tenuto presente che la lettera 21 febbraio 1980 informava il ricorrente che la selezione per l'ammissione alle prove era stata effettuata mediante valutazione dei titoli in base ai documenti giustificativi prodotti che nell'ambito di tale valutazione si era tenuto conto dei diplomi universitari conseguiti, della loro natura, del loro livello, delle esperienze di formazione postuniversitaria, nonché di un'adeguata esperienza professionale, e che, in esito a tale valutazione, il ricorrente non aveva ottenuto il minimo di 24 punti richiesto. Nella stessa lettera si precisava che la Commissione giudicatrice avrebbe risposto a qualsiasi richiesta di ulteriori spiegazioni su questa selezione. Dopo che il ricorrente ebbe inoltrato una tale richiesta alla commissione, il presidente di questa gli comunicò, in una lettera datata 9 giugno 1980, che egli non era stato ammesso alle prove a causa dell'insufficienza dell'esperienza professionale da lui dichiarata nell'atto di candidatura, e che,

vincolato dall'obbligo di rispettare la segretezza dei lavori della commissione, non poteva fornirgli ulteriori informazioni.

- 20 Dalla relazione motivata redatta dalla commissione giudicatrice, di cui il Parlamento ha presentato un estratto in allegato al controricorso, risulta che detto organo aveva stabilito, come criterio generale, di ammettere alla fase delle prove solo i candidati che potevano dimostrare «un brillante curriculum universitario con in più un minimo di specializzazione o di attività o di esperienza professionale», ed ha preso in considerazione, a tale scopo, il diploma universitario di base, attribuendo per tale titolo un massimo di 22 punti, gli ulteriori diplomi universitari (da 1 a 3 punti), i corsi di specializzazione postuniversitari, tirocini, esperienze analoghe di orientamento europeo, inclusione nell'elenco degli idonei in concorsi di categoria A banditi dalle Comunità (da 1 a 3 punti), nonché l'esperienza professionale valutata da 1 a 12 punti, precisando, relativamente a tale ultimo criterio, che doveva trattarsi di un'«esperienza di livello superiore (amministratore-redattore) nel settore pubblico o privato, un'esperienza analoga o insegnamento esclusivamente universitario (nelle Comunità a partire dal grado B 1 e tutti gli L/A); esperienza in un settore che sia in relazione col campo di attività dell'istituzione». In base a tale relazione, la commissione ha attribuito al ricorrente 22 punti per i diplomi universitari di base, ma nessun punto in base agli altri criteri.

- 21 Il Parlamento ha innanzitutto sostenuto che il ricorrente non ha interesse a dedurre ulteriormente il mezzo relativo alla mancanza di motivazione, perché nel frattempo ha ricevuto la motivazione della decisione. Questo argomento del Parlamento si risolve in sostanza nel sostenere che l'eventuale assenza di motivazione della decisione è stata successivamente sanata dal fatto che il ricorrente ha appreso nel corso del procedimento innanzi alle Corti i motivi della sua esclusione dalle prove.

- 22 Tuttavia è opportuno rammentare, al riguardo, che l'obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata

da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all'interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l'interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento innanzi alla Corte.

23 Il Parlamento sostiene, poi, che la motivazione che il ricorrente ha ricevuto con la lettera 21 febbraio 1980, e comunque con la lettera 9 giugno 1980, è del tutto sufficiente.

24 Bisogna innanzitutto sottolineare che la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, contemplata dall'art. 6 dell'allegato III dello Statuto del personale, non può esimere detto organo dall'indicare, almeno sommariamente, al candidato eliminato all'atto della selezione per titoli i motivi di tale decisione.

25 Questo requisito di motivazione deve tuttavia essere valutato in funzione dei diversi livelli e tipi di concorso e, più particolarmente, del numero dei candidati che partecipano ad un determinato concorso. Per i concorsi per i quali si ha un grande afflusso di candidature, come nella fattispecie, la motivazione dell'eliminazione non deve essere così prolissa da appesantire intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici ed i lavori degli uffici del personale.

26 La lettera 21 febbraio 1980, anche se ha informato il ricorrente, almeno sommariamente, dei criteri presi in considerazione all'atto della selezione per titoli, non conteneva alcun elemento, nemmeno sommario, di motivazione individuale né indicava al ricorrente i criteri in base ai quali i suoi titoli erano stati giudicati insufficienti. Il contenuto di questa lettera non poteva dunque soddisfare l'obbligo di motivazione.

27 Al fine di tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipino un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo



informazioni sui criteri ed i risultati della selezione, come quelle contenute, nel caso specifico, nella lettera 21 febbraio 1980, e forniscano chiarimenti individuali solo successivamente ed ai candidati che lo chiedano espressamente, a condizione tuttavia che tali indicazioni individuali siano fornite prima della scadenza del termine di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto al fine di permettere agli interessati di esercitare, se lo ritengono utile, i loro diritti.

- 28 Ne consegue che il mezzo relativo all'assenza di motivazione è fondato, senza che ci sia bisogno, a tal riguardo, di prendere in considerazione il contenuto della lettera 9 giugno 1980 del presidente della commissione giudicatrice.
- 29 Bisogna dunque concludere che nella fattispecie il rifiuto della commissione giudicatrice non è sufficientemente motivato.
- 30 Nella replica, il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Parlamento ha indotto numerose persone a presentare la propria candidatura mediante promesse irrealizzabili, ingannevoli e fallaci, e che pertanto l'annullamento dell'intero concorso è giustificato.
- 31 Il ricorrente non ha tuttavia apportato alcun elemento degno di considerazione a fondamento di tale asserzione. Non è dunque necessario decidere sulla questione se al ricorrente sia consentito presentare, nella replica, tali nuove conclusioni basate su un mezzo nuovo.
- 32 Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Parlamento al risarcimento del danno causatogli dalla sua esclusione dalle prove del concorso di cui trattasi.
- 33 Orbene, in base ai documenti attualmente figuranti nel fascicolo, non si può affermare né che il ricorrente doveva essere ammesso alle prove, né che egli aveva la certezza di essere, in seguito, incluso nell'elenco degli idonei e di vedersi attribuire un posto vacante. Il ricorrente non ha dunque fornito alcuna prova atta a stabilire che egli ha effettivamente subito un danno morale e materiale.

- 34 Da quanto sopra deriva che la decisione impugnata con cui la commissione giudicatrice non ha ammesso il ricorrente alle prove deve essere annullata e che per il resto il ricorso deve essere respinto.

### Sulle spese

- 35 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il Parlamento, essendo risultato soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1° La decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/21/A (amministratori di lingua francese e di lingua olandese) ha rifiutato di ammettere il ricorrente alle prove di tale concorso è annullata.
- 2° Per il resto il ricorso è respinto.
- 3° Il Parlamento è condannato alle spese.

Touffait

Mackenzie Stuart

Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 novembre 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait